COMUNE DI CATANZARO

SETTORE CULTURA



# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ARTI DI STRADA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANZARO

**ART. 1 – OGGETTO.**
Il presente regolamento intende disciplinare l'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Catanzaro e le modalità di svolgimento delle attività degli artisti di strada, al fine di assicurare che le stesse siano compatibili con le vigenti norme in materia di decoro, sicurezza stradale e di contrasto all'inquinamento acustico.

**ART. 2 DEFINIZIONE DI ARTI DI STRADA E CARATTERISTICHE**
Con il termine arti di strada si intendono le attività artistiche, performative e creative aventi carattere musicale, teatrale, figurativo ed ogni altra attività che possa nel senso più ampio e libero proprio delle arti, considerarsi espressione creativa ed artistica, svolte individualmente o in gruppo, con carattere di estemporaneità in spazi aperti al pubblico. Esse si dividono principalmente in due categorie:

A. spettacoli dal vivo ovvero attività estemporanee e itineranti svolte da artisti come musicisti, cantanti, attori, giocolieri, mimi, clown, statue viventi, danzatori , trampolieri, poeti, ecc.
B. espressioni artistiche che utilizzano tecniche come bombolette spray, stencil, sticker, poster, graffiti, muralismo e acrilici, realizzate su superfici urbane, che possono avere un intento estetico o veicolare un messaggio sociale o politico. In questa categoria rientra anche la pittura *en plein air* ed il caricaturismo;

Caratteristiche delle arti di strada è lo svolgimento senza la previsione di un corrispettivo predeterminato e/o di un titolo di accesso per assistervi. Resta consentita la raccolta di offerte libere.

**ART. 3 - PRINCIPI E FINALITÀ.**
1. la finalità del presente regolamento è quello di favorire la più ampia accessibilità all'arte ed agli spettacoli del vivo, portando le espressioni artistiche al di fuori dei luoghi tradizionali come musei gallerie, sale concerti, teatri rendendola accessibile a un pubblico ampio
2. Il Comune promuove e sostiene lo sviluppo della cultura e dell'arte in tutte le forme di espressione artistica e dichiara il proprio territorio ospitale verso dette espressioni artistiche.
3. Il Comune riconosce e valorizza l'arte di strada nelle sue diverse espressioni, quale antica tradizione popolare, elemento di aggregazione sociale e arricchimento culturale della comunità, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale, di sviluppo del turismo culturale, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di confronto con esperienze innovative, secondo quanto sancito dall'art. 33 della Costituzione che tutela la libertà dell'arte.

**ART. 4 - SOGGETTI DESTINATARI.**
1 - Sono destinatari del presente Regolamento gli artisti di strada che per le proprie attitudini e competenze artistiche e/o professionali svolgano arti di strada o realizzino espressioni artistiche di strada, come indicato nell'art. 2.

**ART. 5 - CAMPO DI APPLICAZIONE.**
1. Il presente regolamento si applica alle attività previste dall'art. 2 svolte da artisti maggiorenni o maggiori di anni sedici, questi ultimi sotto la responsabilità di un maggiorenne che effettui la comunicazione di cui al successivo art. 10.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) agli artisti di strada che operano in aree e locali privati;
b) alle attività di pubblico spettacolo di cui all'art.68 del T.U.L.P.S.;
c) alle attività d'artigianato e a tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico, performativo ed espressivo.
3. Per le diverse attività si fa espresso riferimento ai regolamenti vigenti del Comune.

**ART. 6 - AREE DISPONIBILI.**

1. Le attività degli artisti di strada sono consentite nelle postazioni di cui ad apposito provvedimento della Giunta comunale, con indicazione, se necessario, delle attività consentite o vietate per

determinate postazioni e di eventuali orari differenziati per postazione, sempre considerate le esclusioni e le limitazioni riportate nel presente regolamento.
2. Per l'esibizione in luoghi privati aperti al pubblico, l'artista di strada deve provvedere ad acquisire l'autorizzazione del proprietario dell'area, che assume solidalmente gli obblighi di cui all'art. 7, comma 5.
3. L'Amministrazione, con provvedimento della Giunta comunale, può individuare ulteriori aree in cui l'attività di "artisti di strada" sia consentita in determinate occasioni o manifestazioni.
4. Le postazioni potranno essere temporaneamente sospese, su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza, per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
Le postazioni potranno altresì essere sospese dall'Amministrazione comunale per motivi legati alla viabilità o di altra natura espressamente indicati in apposito provvedimento.
5. L'esercizio dell'attività artistica deve avvenire in modo da non danneggiare il patrimonio comunale, in particolare monumenti o edifici di particolare rilievo storico e artistico.

**ART. 7 - MODALITÀ DI OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO ASSEGNATO E DI ESIBIZIONE.**
1. Le arti di strada vengono esercitate per mezzo di limitate attrezzature mobili, nel rispetto:
a) delle norme relative all'igiene ed all'inquinamento acustico e ambientale;
b) delle norme in materia di sicurezza e circolazione stradale e pedonale;
c) del mantenimento del libero accesso agli esercizi commerciali, agli immobili pubblici e privati;
d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi presenti.
2. Le arti di strada si svolgono:
a) tenendo comportamenti di prudenza e di perizia;
b) sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a sé stessi, a cose o persone, compresi quelli cagionati alla proprietà pubblica o privata;
3. In deroga all'art. 30, commi 1, 2 e 3 del regolamento comunale di polizia urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 08/08/2019 e successive modifiche, e in aggiunta a quanto già previsto dalla vigente regolamentazione comunale in materia di rumore, esclusivamente per quanto disciplinato nel presente regolamento, è consentito l'utilizzo di piccoli impianti di amplificazione alimentati a batteria, in conformità alle direttive eventualmente formulate dall'amministrazione comunale.
Le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non devono risultare eccessive, nel rispetto della quiete pubblica e di tutta la vigente normativa di riferimento anche in materia di sicurezza.
4. Le attività degli artisti di strada devono essere realizzate nel rispetto del decoro urbano, della quiete e della sicurezza pubblica.
5. Gli artisti di strada devono lasciare il luogo della propria esibizione sempre in condizioni di igiene, decoro e pulizia; in particolare, al termine dell'esibizione, ciascun artista dovrà verificare che la pavimentazione sia pulita e non sia resa scivolosa.

**ART. 8 – ORARI E DURATA DELLE ESIBIZIONI.**
1. Le attività artistiche disciplinate dal presente regolamento sono concesse all'interno dei seguenti orari:
- tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 22:00;
- per gli artisti che svolgono attività figurative tutti i giorni dalle 9:00 alle 22:00.
- si applicheranno a tali attività le eventuali deroghe previste con ordinanza sindacale per il periodo estivo e le festività.
2. Le attività degli artisti di strada non devono durare più di 2 (due) ore nella stessa postazione, ad eccezione degli artisti che svolgono attività figurative ove la durata può arrivare a 12 (dodici) ore. In caso di attività artistiche che comportino emissioni rumorose, a titolo esemplificativo cantanti, musicisti, suonatori, dovrà essere effettuata una pausa di quindici minuti ogni quarantacinque minuti di esibizione.

3. Ogni artista può esibirsi per un massimo di:
a) 5 (cinque) volte sulla singola postazione nel corso dello stesso mese;
b) 15 (quindici) volte nel corso dello stesso mese.
4. Ulteriori limitazioni al numero massimo di esibizioni ed alla dislocazione e turnazione delle stesse negli appositi spazi individuati su tutta la superficie comunale potranno essere successivamente disposte con apposita deliberazione della Giunta comunale.

**ART. 9 – ESENZIONE DAL CANONE UNICO PATRIMONIALE.**
Le espressioni artistiche di strada di cui all'art. 2 sono esentate dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale.

**ART. 10 – COMUNICAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA POSTAZIONE.**
1. Per poter svolgere le attività esplicate nell'art. 4, gli artisti richiedenti devono prenotare spazi ed orari di esibizione con una comunicazione, mediante le modalità e le tempistiche indicate dagli uffici del settore competente, individuato dalla Giunta comunale.
A seguito della comunicazione, salvo diverso avviso dell'ufficio competente, l'artista richiedente potrà esibirsi nello spazio richiesto. La comunicazione di cui al precedente comma è effettuabile solamente da persone maggiorenni.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, l'artista richiedente dovrà dichiarare:
a) i propri dati personali, specificando se si esibisce come artista singolo o in gruppo;
b) la tipologia e le modalità di esecuzione della propria attività artistica;
c) di non aver riportato condanne penali per reati non colposi, di non essere stati condannati per reati non colposi con pene superiori a 2 anni, di non avere riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione o che comunque abbiano comportato l'interdizione dai pubblici uffici, né di trovarsi in qualsiasi altra situazione che impedisca l'esercizio dell'attività ai sensi della normativa vigente (artt. 11 e 92 del R.D. n° 773 del 18.06.1931);
d) di aver preso visione del vigente Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Catanzaro;
e) di non essere stato sottoposto, all'atto della richiesta, a misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
f) di non essere stato sottoposto negli ultimi 6 (sei) mesi alla misura del Daspo Urbano, di cui al D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge dalla L. 18 aprile 2017 n. 48, e successive modifiche.
La comunicazione può essere effettuata anche per conto di un artista minorenne, purché ultra sedicenne, da parte di una persona maggiorenne che comunica i dati di cui al precedente comma per sé e per il minorenne, si assume integralmente la responsabilità per l'esibizione e che deve essere presente durante la stessa.
In caso di esibizione di gruppo, il richiedente si assume integralmente la responsabilità dell'esibizione anche per i componenti minorenni ed ultra sedicenni del gruppo eventualmente presenti.
3. L'Amministrazione effettua controlli sulle comunicazioni, per verificare la veridicità delle stesse, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
4. Le prenotazioni di spazi ed orari sono possibili solamente per il mese in cui viene presentata la comunicazione e per i due mesi successivi.
5. La comunicazione effettuata dall'artista richiedente deve essere esibita su richiesta del personale della Polizia Locale e degli altri organi preposti al controllo.
6. Nel caso di accertata assenza dell'artista di strada nello spazio e negli orari assegnati i soggetti competenti al controllo provvederanno ad annotare la circostanza. Nel caso in cui l'assenza dovesse verificarsi per due giorni anche non consecutivi di assegnazione della postazione, senza alcuna segnalazione da parte dell'artista che ha effettuato la comunicazione, questi non potrà effettuare nuove prenotazioni per il periodo di un mese dalla contestazione da parte del competente ufficio.

**ART. 11 – OBBLIGHI E DIVIETI.**

È fatto divieto di:

1. chiedere il pagamento di alcun biglietto o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta da parte del pubblico libera ed eventuale. È comunque consentito il solo passaggio "con cappello" tra il pubblico;
2. svolgere attività che possano comportare una situazione di pericolo o danno per le persone, anche in relazione alle condizioni metereologiche ed ambientali, nonché al luogo in cui esse si svolgono, da valutarsi in relazione al caso concreto da parte del Comune;
3. effettuare spettacoli con l'utilizzo di animali e di fiamme libere;
4. veicolare messaggi o promozioni pubblicitarie, con esclusione di eventuali messaggi di supporto ad iniziative Pubblicità Progresso;
5. collocare sul sito manifesti, strutture o altri mezzi a fini di pubblicità ad eccezione di quelli utilizzati per informare il pubblico circa il nome dell'artista o del gruppo e l'attività esercitata;
6. svolgere esercizio del commercio ambulante (tranne nei casi previsti dall'art 61, comma 12, lettera f, DM 4 Agosto 1988 n. 375; è consentita la vendita di prodotti di ingegno relativi all'espressione artistica);
7. occupare in maniera permanente lo spazio utilizzato a mezzo di strutture, elementi o costruzioni stabili;
8. montare strutture atte ad accogliere il pubblico, posizionare sedie o panche, coperture, palchi, etc;
9. svolgere le attività disciplinate dal presente regolamento contemporaneamente e nelle prossimità di eventi, concerti, spettacoli, esposizioni, organizzati da enti pubblici o religiosi o soggetti privati autorizzati dal Comune, comizi elettorali autorizzati dal Comune. In particolare, le esibizioni musicali non possono svolgersi contemporaneamente e nelle prossimità delle manifestazioni in Arena o nei teatri cittadini;
10. impiegare, con qualsiasi modalità e finalità, i minori di anni sedici durante le esibizioni artistiche.

**ART. 12 – ULTERIORI ATTIVITA' VIETATE.**

1. L'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal vigente Codice Penale, come, soltanto a titolo d'esempio, il gioco delle tre carte.
2. Non sono ammesse tutte le attività dirette a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare l'altrui pregiudizio, come incantesimi sortilegi esorcismi e simili da parte di ciarlatani, indovini, cartomanti, chiromanti, nonché le attività che offendono il comune senso del pudore, e comunque tutte le attività già vietate da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti

**Art. 13 – RESPONSABILITÀ.**

L'artista di strada o il maggiorenne che effettua la comunicazione di cui all'art. 10, comma 2-bis, rimane civilmente e/o penalmente responsabile per danni a terzi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada, con particolare riferimento ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a persone o cose, e nei casi in cui i danni siano conseguenti all'inosservanza delle leggi, delle prescrizioni del presente regolamento e di altri regolamenti comunali, nonché delle elementari norme di sicurezza. L'artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione. È altresì onere dell'artista assolvere a tutti gli adempimenti in materia di diritti d'autore eventualmente previsti dalla normativa vigente.

**ART. 14 – CONTROLLI.**

1. Il controllo sull'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Locale e degli altri organi a ciò preposti.
2. I pubblici ufficiali che, nelle attività di controllo, accertino violazioni alle leggi e/o al presente Regolamento, dispongono, altresì la cessazione immediata dell'esibizione.

**ART. 15 – SANZIONI.**

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, da parte degli artisti di strada o di chi

effettua la comunicazione di cui all'art. 10, comma 2-bis, quando non costituiscano reato, saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500, di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva l'applicazione di quanto disposto con provvedimento della Giunta comunale ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge n. 689/1981. In caso di terza violazione delle norme del presente regolamento, si potrà applicare all'artista di strada anche la sanzione accessoria consistente nell'inibizione dell'esercizio dell'attività nel territorio del Comune di Catanzaro per un periodo di 3 (tre) mesi a decorrere dalla data di notifica del relativo provvedimento.
La stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica, altresì, a chi esercita l'arte di strada in presenza di provvedimento di inibizione. L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a persone o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza delle leggi, regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.

**ART.16 – DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI.**
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati e derogati, esclusivamente per l'esercizio delle arti di strada, l'art. 30, commi 1, 2 e 3 del regolamento comunale di polizia urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 08/08/2019, il cui contenuto si intende integrato dalla disciplina contenuta nel presente regolamento, nonché tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il regolamento medesimo.

**ART. 17 – NORME FINALI E TRANSITORIE.**
1. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'abrogazione di ogni altra norma incompatibile con la presente disciplina.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

**ART. 18 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.**
1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Catanzaro, nella sezione *"Amministrazione Trasparente"*.

**ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE.**
1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente unitamente alla deliberazione di approvazione.

Il Dirigente
Dott.ssa Benedetta De Vita
Benedetta De Vita
Firmato digitalmente da: Benedetta De Vita
Data: 27/05/2026 09:49:47